

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 6 marzo 2026

Nr. 10 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Transaction costs: ammesso il recupero dell'IVA non detratta tramite istanza di rimborso**
2. **Prova delle cessioni intra UE anche se il bene ha subito lavorazioni**
3. **I servizi accessori al soggiorno alberghiero non godono dell'aliquota del 10%**
4. **La compensazione resta valida con il visto di conformità infedele**
5. **Rimborso dell'IVA se il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale ultradecennale**
6. **Neutrale la fusione tra comparti di SICAV lussemburghesi**
7. **Residenza estera rafforzata per gli impatriati con employer of record**
8. **Rinuncia a diritti statutari: il compenso sconta IVA**
9. **Certificazione Unica: ritenute alla fonte non operate**
10. **Acquisto di azioni proprie rivalutate dai soci: l'operazione è legittima**
11. **Servizio di lavanderia nelle RSA effettuato da soggetti esterni: IVA con aliquota ordinaria**
12. **Pagamenti da avvisi bonari validi per il rilascio del Durf**
13. **Cessione di azienda e housing universitario: esenzione limitata all'immobile**
14. **Collegamento POS – RT: attivo il servizio**

Transaction costs: ammesso il recupero dell'IVA non detratta tramite istanza di rimborso

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 marzo 2026, n. 58/E, ha ammesso il recupero dell'IVA relativamente ai transaction costs sostenuti da una SPV nelle operazioni di MLBO, ex art. 2501-bis del Codice civile e non detratta, non tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, bensì mediante la presentazione di un'istanza di rimborso "anomalo", ai sensi dell'articolo 30-ter del DPR n. 633/1972.

Nello specifico, l'Agenzia ha precisato che l'istituto della dichiarazione IVA integrativa a favore ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998, è utilizzabile per correggere "errori od omissioni" che abbiano determinato un maggior debito o una minore eccedenza detraibile.

Nel caso in questione, il mancato esercizio della detrazione dell'IVA relativa ai transaction costs, non deriva da un errore, ma è frutto di una scelta consapevole, con conseguente inammissibilità della dichiarazione integrativa.

L'Agenzia ha ritenuto, pertanto, che il recupero dell'imposta possa avvenire tramite la presentazione di un'istanza di rimborso "anomalo" ex art. 30-ter, comma 1, del DPR n. 633/1972, il

quale consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

Tanto detto, l'Agenzia ha individuato nella data del 9 agosto 2024 (data di deposito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22608 e 2264, i cui dettami sono stati fatti propri dall'Erario, nella Risoluzione n. 7/2026, per ammettere la detrazione dell'IVA relativa ai costi in parola) il giorno nel quale si è verificato il presupposto per la restituzione dell'imposta non detratta, e quindi il *dies a quo* per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Inoltre, l'Agenzia ha precisato che, in sede istruttoria, il contribuente dovrà dimostrare di aver registrato tempestivamente le fatture, di non aver esercitato la detrazione dell'IVA e di aver neutralizzato eventuali effetti ai fini delle imposte dirette (ad esempio, recuperando a tassazione l'IVA eventualmente imputata a costo), nel rispetto del principio di neutralità dell'IVA e al fine di evitare fenomeni di arricchimento senza causa.

Prova delle cessioni intra UE anche se il bene ha subito lavorazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 marzo 2026, n. 65, ha fornito chiarimenti in ordine al nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs n. 87/2024 in materia di cessioni intra-UE "indirette", ossia quelle nelle quali il trasporto dei beni avviene a cura del cessionario.

A tal riguardo l'Agenzia ha chiarito il perimetro applicativo dell'articolo 7, comma 1, DLgs n. 471/1997, il quale prevede una sanzione, pari 50% dell'IVA ordinariamente applicabile, in caso di mancata prova che il bene oggetto della cessione sia pervenuto nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, salvo regolarizzazione entro i successivi 30 giorni mediante nota di debito e versamento dell'IVA.

Nel caso esaminato, il corrispettivo era stato pagato al raggiungimento di "milestone" intermedie, su beni complessi realizzati su misura, che restano nello stabilimento italiano dell'istante per una serie di lavorazioni e collaudi prima della spedizione.

L'Agenzia ha rilevato che tali pagamenti assumono natura di acconti e che, ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni, rileva la consegna "definitiva", che si realizza a seguito della conclusione delle lavorazioni e dei collaudi della merce per il suo invio in altro Stato membro.

Pertanto, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il bene è consegnato al vettore (o al terzo incaricato del trasporto), comprovata da idonea documentazione di trasporto (DDT/CMR o equivalenti), non assumendo rilevanza alcuna il precedente trasferimento "formale" di proprietà su stati avanzamento lavori rimasti in Italia. Decorso inutilmente tale termine, il cedente deve regolarizzare e versare l'IVA per evitare la sanzione.

Se la prova del trasferimento viene fornita successivamente, l'IVA versata può essere recuperata mediante nota di variazione ex articolo 26, DPR n. 633/1972, o, in alternativa, mediante istanza di rimborso ex art. 30-ter del medesimo decreto.

I servizi accessori al soggiorno alberghiero non godono dell'aliquota del 10%

La Corte di giustizia UE, con la sentenza relativa alle cause riunite C-409/24, C-410/24 e C-411/24, del 5 marzo 2026, ha statuito che l'aliquota IVA ridotta per i servizi di alloggio alberghiero può non essere riconosciuta ad alcune prestazioni accessorie, a condizione che la normativa nazionale preveda l'applicazione di tale aliquota ad aspetti concreti e specifici delle categorie di servizi di alloggio e che sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

I casi esaminati dai giudici unionali erano relativi ad una struttura ricettiva, che oltre al servizio di pernottamento, offriva agli ospiti un'ampia serie di servizi aggiuntivi, quali la prima colazione, il parcheggio auto, la palestra e il centro benessere.

Tali servizi aggiunti rientravano nel prezzo complessivo pagato dal cliente a fronte del soggiorno e di conseguenza erano soggetti a tassazione ai fini IVA con la stessa aliquota ridotta prevista per l'alloggio alberghiero.

Tale prassi era stata contestata dall'amministrazione finanziaria tedesca, la quale aveva, invece, ritenuto che la colazione, il parcheggio etc. dovessero considerarsi servizi separati dall'alloggio e tassati con l'aliquota IVA ordinaria.

I giudici unionali investiti della questione hanno sostenuto che sebbene, in linea generale, le prestazioni accessorie a una prestazione principale soggetta ad aliquota ridotta possono essere assoggettate, a tale titolo, a detta aliquota ridotta, tale principio non può essere esteso alle fattispecie analizzate.

Secondo i giudici, gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a determinati elementi concreti e specifici delle categorie indicate all'allegato III della direttiva IVA (beni e servizi ad aliquota ridotta), a patto che sia rispettato il principio di neutralità.

Diversamente, non rispetterebbe il principio di neutralità fiscale, l'albergo che offra la prima colazione o metta a disposizione posti auto, sale sportive, impianti benessere etc. ad un'aliquota più vantaggiosa di quella applicabile alle stesse

prestazioni fornite nelle vicinanze da un altro operatore economico.

A tal proposito, secondo la Corte, è giusto consentire alla normativa domestica di separare i servizi di alloggio, che sebbene accessori al soggiorno, non servono direttamente l'alloggio e tassarli al pari degli altri operatori.

La compensazione resta valida con il visto di conformità infedele

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 4917, depositata il 5 marzo 2026 ha statuito che l'apposizione del visto di conformità irregolare da parte di un soggetto abilitato costituisce una violazione meramente formale.

Non equivalendo a un omesso versamento dell'imposta e non arrecando alcun pregiudizio all'attività di controllo, non deve essere sanzionato con l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del DLgs n. 471/1997, prevista per omesso versamento.

Il caso esaminato era relativo ad atti di recupero IVA con i quali l'Agenzia delle Entrate riteneva che il visto di conformità apposto per conto della società fosse irregolare/infedele per criticità riscontrate nei controlli previsti dall'articolo 2 del DM n. 164/99.

L'Agenzia aveva ritenuto errate le conclusioni dei giudici di merito, i quali avevano considerato l'apposizione di un visto di conformità senza l'effettuazione dei controlli imposti dalla legge solo un vizio meramente formale, escludendo quindi la possibilità di recuperare il credito erariale.

Secondo questa ricostruzione, in sostanza, si sarebbe trattato di violazioni che non possono essere punite in quanto non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Investiti della questione i giudici di legittimità hanno distinto il profilo della irregolarità/infedeltà del visto, con sanzione in capo al professionista, rispetto al profilo

sostanziale della spettanza del credito, che riguarda il contribuente.

Dal punto di vista della compensazione, la violazione, in quanto meramente formale, non compromette i controlli e, per la sola irregolarità del visto, non ricorrono i presupposti per irrogare le sanzioni.

Rimborso dell'IVA se il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale ultradecennale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4900, depositata il 4 marzo 2026, ha statuito che è ammessa la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA direttamente all'Erario, quando il soggetto passivo ha versato l'imposta senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale non ancora definita.

Il rimborso è ammesso anche se non è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione (secondo la disciplina dell'art. 26 del DPR 633/72, per le procedure aperte prima del 26 maggio 2021), purché risulti ragionevolmente comprovata l'impossibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede di riparto.

Nel caso esaminato, un fornitore aveva effettuato una cessione di beni, emettendo regolare fattura con applicazione dell'IVA, nei confronti di una società che non aveva pagato il corrispettivo e che veniva successivamente assoggettata a una procedura di amministrazione straordinaria di cui al DLgs. 270/99 e al DL 347/2003.

Nonostante il protrarsi pluriennale della procedura e a fronte del corrispettivo non incassato, il cedente non poteva emettere una nota di variazione in diminuzione per l'IVA già assolta.

Non potendo il fornitore ancora recuperare l'IVA mediante nota di variazione, stante la mancata chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in capo al cessionario o committente, tale soggetto passivo chiedeva il rimborso dell'imposta direttamente all'Erario, in sede di cessazione dell'attività.

Ciò anche sulla base della dichiarazione dei commissari straordinari in ordine alla sostanziale

impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito in sede di distribuzione dell'attivo.

La Corte Cassazione, dopo aver riconosciuto l'irretroattività del nuovo tenore dell'articolo 26 comma 3-bis del DPR 633/1972, ha ritenuto che sia legittimo il rimborso chiesto dal soggetto passivo, in quanto fondato sui principi della normativa unionale e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE.

Secondo i giudici unionali, infatti, uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale, qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.

Neutrale la fusione tra comparti di SICAV lussemburghesi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 febbraio 2026, n. 56, ha confermato l'irrelevanza fiscale per un investitore residente in Italia, ente di previdenza obbligatoria, coinvolto in un'operazione di fusione tra comparti di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese.

La fattispecie riguardava la possibilità di consolidare due comparti di una SICAV UCITS (destinata a investimenti quotati) all'interno di una SICAV RAIF (riservata a strumenti alternativi), entrambe gestite dalla medesima società e aventi la Cassa di previdenza come unico azionista.

L'operazione, finalizzata a una maggiore efficienza gestionale, prevedeva l'estinzione dei comparti incorporati e il trasferimento degli strumenti finanziari al valore netto di inventario (NAV) certificato.

Investita della questione, l'Agenzia ha precisato che l'operazione di fusione non rientra in nessuna delle fattispecie impositive previste dall'articolo 10-ter della Legge n. 77/1983. Nello specifico, la fusione è stata ritenuta neutrale per le seguenti ragioni:

- assenza di realizzo: non avviene alcuna distribuzione di proventi, riscatto, cessione o liquidazione delle quote in favore dell'investitore;

- continuità dell'investimento: la Cassa di previdenza riceve le azioni dei nuovi comparti senza annullamento con liquidazione in natura dei titoli sottostanti;
- differenza dallo "switch": l'operazione non è assimilabile alla conversione di quote (switch), che invece presuppone un rimborso seguito da una nuova sottoscrizione.

Tuttavia, nonostante la fusione sia fiscalmente trasparente al momento dell'attuazione, la tassazione verrà applicata al momento del futuro rimborso o cessione delle quote del comparto risultante.

Residenza estera rafforzata per gli impatriati con employer of record

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 febbraio 2026, n. 54, intervenendo in ordine al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, ha chiarito che quando un lavoratore rientra in Italia continuando a operare tramite employers of record (EoR) appartenenti al medesimo gruppo societario, il requisito di permanenza all'estero è "rafforzato" ossia deve avere una durata di 6 periodi d'imposta (e non di 3).

Nel caso di specie, un cittadino italiano laureato e dottorato in chimica e tecnologie farmaceutiche, residente in Svizzera dal 1° maggio 2022 e non fiscalmente residente in Italia per gli anni 2022, 2023 e 2024, dal 1° agosto 2023 al 21 luglio 2025 aveva svolto attività di Director, in favore di una società statunitense (ALFA Inc.), in forza di un contratto con GAMMA Svizzera, che agiva come employer of record.

Una volta trasferita la residenza in Italia nell'agosto 2025, il contribuente aveva iniziato a svolgere attività lavorativa in Italia per un'altra società statunitense (BETA), sulla base di un contratto con GAMMA Italia, EoR appartenente allo stesso gruppo di GAMMA Svizzera.

Le società GAMMA svolgono mere funzioni amministrative di payroll e gestione locale del personale, senza poteri direttivi sulla prestazione, resa invece a favore di imprese utilizzatrici diverse e non collegate tra loro.

L'istante riteneva che, mancando continuità "sostanziale" tra i datori effettivi (le imprese utilizzatrici), dovesse applicarsi il requisito ordinario di tre periodi d'imposta di residenza estera, e che la sola continuità dell'EoR di Gruppo non fosse sufficiente a far scattare l'estensione a sei o sette anni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'elemento dirimente per risolvere la questione è la continuità del datore formale/EoR appartenente al medesimo Gruppo, a prescindere dal fatto che le imprese utilizzatrici (ALFA e BETA) non siano tra loro collegate. La circostanza che GAMMA Svizzera e GAMMA Italia siano società del medesimo Gruppo comporta dunque l'innalzamento del requisito minimo di permanenza all'estero da tre a sei periodi d'imposta per poter accedere al nuovo regime impatriati.

Rinuncia a diritti statutari: il compenso sconta IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 marzo 2026, n. 59, ha chiarito che i compensi percepiti da un socio per rinunciare a diritti statutari (come il diritto di prima offerta o di covendita) in occasione di una riorganizzazione societaria sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria.

Tali rinunce costituiscono obbligazioni di "fare, non fare o permettere" rilevanti ai fini del tributo, non rientrando nell'esenzione prevista per le "operazioni relative ad azioni" se l'operazione principale riguarda il trasferimento di quote delle società controllanti e non della società operativa stessa.

La vicenda traeva origine da una complessa operazione di private equity. La società Alpha S.r.l., titolare del 54% di Beta S.p.A. (Target), deteneva particolari categorie di azioni che le garantivano diritti di controllo e limitazioni al trasferimento delle quote detenute dagli altri soci. Nello specifico, lo statuto prevedeva un periodo di "lock-up" fino al 2026, oltre a diritti di prima offerta e covendita a favore di Alpha.

Per consentire l'ingresso di un nuovo investitore (Omega S.r.l.), che intendeva acquisire non direttamente le azioni della Target, bensì le società che ne detenevano il 42% (Gamma 1 e Gamma 2), è stato necessario ottenere il consenso di Alpha.

Alpha ha accettato di non far valere i propri diritti statutari a fronte di un corrispettivo milionario.

La società istante riteneva che tale compenso dovesse essere esente da IVA. Secondo la tesi di Alpha, le rinunce costituivano un presupposto necessario e funzionale al trasferimento dei titoli, modificando la situazione giuridica delle parti rispetto alle azioni della Target.

L'Amministrazione finanziaria ha bocciato l'interpretazione del contribuente basandosi su due punti chiave:

- natura del servizio: è stato confermato che la rinuncia a un diritto dietro corrispettivo configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, trattandosi di un'obbligazione di "non fare" o "permettere" inserita in un rapporto sinallagmatico;
- assenza di effetti diretti sui titoli: l'Agenzia ha evidenziato che la "Seconda Operazione" (novembre 2025) ha riguardato le azioni delle società Gamma 1 e Gamma 2, e non quelle della Target. Di conseguenza, le rinunce di Alpha non hanno prodotto effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti.

Alpha S.r.l. dovrà fatturare il compenso ricevuto applicando l'IVA ordinaria, poiché l'operazione non ha modificato né estinto diritti relativi alle azioni oggetto del trasferimento.

Certificazione Unica: ritenute alla fonte non operate

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 febbraio 2026, n. 55, è intervenuta in tema di recupero delle ritenute d'acconto versate a seguito di riqualificazione dei rapporti e successiva emissione di Certificazioni Uniche (CU) tardive, chiarendo come coordinare il principio di correlazione tra ritenuta e reddito con il regime di cassa delle imprese minori.

Nel caso di specie, la vicenda traeva origine da una verifica della Guardia di finanza nei confronti della società cliente BETA, relativa al periodo d'imposta 2022.

Nel corso del controllo, i servizi resi dai fornitori, inizialmente qualificati come consulenza e ricerca

di mercato, sono stati riqualificati come attività di procacciamento d'affari, con la conseguenza che le somme corrisposte assumevano la natura di provvigioni soggette a ritenuta d'acconto.

Ai sensi dell'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni devono essere operate e versate nel medesimo periodo d'imposta in cui la provvigione è percepita dal sostituto, il che implica che la Certificazione Unica debba rappresentare i pagamenti e le ritenute relativi all'esercizio di riferimento, senza includere compensi percepiti in anni diversi.

Da questo principio discende che innanzitutto la società cliente deve procedere alla rettifica delle CU, affinché ciascuna certificazione rappresenti correttamente le provvigioni effettivamente percepite dal fornitore (la società istante) nei singoli esercizi 2022 e 2023.

Una volta ricevute le nuove CU, l'istante potrà presentare le dichiarazioni integrative dei modelli Redditi SP relative a tali periodi, attribuendo pro-quota ai soci le ritenute certificate, così da consentire ai soci persone fisiche di presentare, a loro volta, dichiarazioni integrative dei modelli Redditi PF e far emergere i crediti derivanti dalla duplicazione d'imposta.

In pratica, l'impresa in contabilità semplificata dovrà indicare le ritenute nei rigli RN2 delle dichiarazioni Redditi SP integrative per gli anni 2022 e 2023, ripartendole tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.

Ciascun socio, dal canto suo, presenterà modelli Redditi PF integrativi per gli stessi periodi, riportando nei quadri RH le ritenute attribuite e generando così un credito per maggior imposta versata.

Poiché si tratta di dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cosiddette integrative ultrannuali, l'Agenzia precisa che i crediti che ne derivano potranno essere utilizzati in compensazione solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione delle integrative.

Pertanto, se i modelli Redditi PF integrativi per i periodi 2022 e 2023 vengono presentati nel 2026, il socio dovrà indicare i crediti che emergono da

tali integrative nel quadro DI e nel rigo RX1 della dichiarazione Redditi PF relativa al periodo d'imposta 2026, da presentarsi nel 2027, e potrà utilizzare tali crediti in compensazione per il versamento di debiti maturati dal 2027 in avanti.

Acquisto di azioni proprie rivalutate dai soci: l'operazione è legittima

La Corte di giustizia tributaria dell'Emilia-Romagna, con la sentenza n. 18/9/2026, ha statuito che non costituisce ipotesi di abuso del diritto l'acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci cedenti.

È quindi illegittima la pretesa dell'agenzia delle Entrate di riqualificare tale operazione in recesso "atipico".

La controversia traeva origine da un avviso emesso nei confronti di una società, alla quale veniva contestata l'omessa effettuazione e versamento delle ritenute sulle somme liquidate ai due soci di minoranza in una operazione di acquisto di azioni proprie, a parere dell'Agenzia, da riqualificare come recesso dei soci.

Secondo l'ufficio, l'operazione avrebbe costituito un indebito utilizzo del regime di rivalutazione, permettendo l'uscita anticipata dei soci prima che sorgesse il diritto di recesso. Ciò avrebbe generato redditi di capitale e l'obbligo per la società di operare la ritenuta d'imposta.

La società contestava l'assenza dei presupposti dell'abuso del diritto e evidenziava la sostanza economica dell'operazione, diretta a stabilizzare la compagine sociale, nonché il decorso di un significativo intervallo temporale tra le operazioni. I giudici di prime cure respingevano il ricorso e la società proponeva appello.

Investiti della questione, i giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: richiamati i principi e la disciplina dell'abuso del diritto, il collegio apprezza le difese della società che giustifica l'operazione in ragione della sequenza temporale degli atti, priva di significato elusivo, e in quanto necessaria per stabilizzare la compagine societaria, caratterizzata da continui contrasti tra i soci, con l'obiettivo di rendere l'azienda più attrattiva per eventuali investitori.

La Corte ha quindi riconosciuto la finalità imprenditoriale, non priva di ragione economica, dell'operazione, valutandola conforme a logiche di mercato e ravvisando l'assenza di un vantaggio fiscale indebito per la società.

Servizio di lavanderia nelle RSA effettuato da soggetti esterni: applicabile l'aliquota IVA ordinaria

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 4/E del 3 marzo 2026, intervenendo sul trattamento IVA del servizio di lavanderia relativo agli indumenti personali degli ospiti delle RSA, ha precisato che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 21), DPR n. 633/1972, può applicarsi alle prestazioni rese da terzi presso strutture assistenziali solo quando, nella loro interezza, esse rientrano nella "gestione globale" della RSA, mentre le prestazioni rese distintamente e non essenziali a tale gestione scontano l'IVA con aliquota ordinaria.

Con specifico riferimento ai servizi di lavanderia resi dalle cooperative sociali, l'Agenzia ha confermato che gli stessi non hanno natura sociosanitaria o assistenziale e non possono beneficiare dell'aliquota IVA del 5% prevista nella Tabella A, parte II-bis, n. 1), DPR n. 633/1972).

Nel caso rappresentato, il servizio di lavaggio e stiratura degli indumenti personali è descritto come opzionale e solo incidentalmente collegato al servizio complessivo della RSA, potendo l'ospite provvedere diversamente. Pertanto, l'Agenzia ha concluso per l'assoggettamento del servizio all'aliquota IVA ordinaria, sia se reso da imprese sia se reso da cooperative sociali.

Pagamenti da avvisi bonari validi per il rilascio del Durf

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 marzo 2026, n. 63, ha chiarito che i versamenti fatti tramite F24 per pagare degli avvisi bonari possono essere inclusi nel calcolo dei "versamenti registrati nel conto fiscale", rilevanti per il rispetto della soglia del 10% dei ricavi/compensi che consente di ottenere il Durf, la certificazione che attesta la regolarità fiscale delle società appaltatrici e subappaltatrici.

Per l'ottenimento del Durf fiscale, previsto dall'articolo 17 bis del DLgs n. 241/1997, la norma richiede che i versamenti registrati nel conto fiscale nel triennio non siano inferiori al 10% dei ricavi/compensi dichiarati, precisando infatti che *"i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non siano inferiori al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime"*.

Considerato che nel triennio la società istante aveva effettuato tre tipologie di versamenti, ordinari (ritenute, Iva, imposte, contributi), per ravvedimento operoso e per gli avvisi bonari (articolo 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) chiedeva se i pagamenti per gli avvisi bonari possano essere inclusi nel totale dei versamenti registrati nel conto fiscale.

L'Agenzia ha evidenziato che i versamenti fatti tramite F24 per pagare avvisi bonari attestano la volontà e la capacità del contribuente di adempiere. Per questo motivo, possono essere inclusi nel calcolo dei "versamenti registrati nel conto fiscale".

In altri termini, i versamenti effettuati dalla società a seguito di avviso bonario valgono ai fini del Durf e sono computabili nel 10% dei ricavi/compensi previsti dalla disciplina, a patto che siano effettuati nel triennio di riferimento.

Cessione di azienda e housing universitario: esenzione limitata all'immobile

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 marzo 2026 n. 60, ha chiarito che, in caso di cessione di un ramo d'azienda comprensivo di un immobile destinato a studentato, l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista dalla L. 338/2000 si applica esclusivamente alla quota di corrispettivo riferibile al fabbricato. Gli altri assets aziendali (arredi, attrezzature, avviamento) restano soggetti a tassazione ordinaria.

Una società (Alfa) intendeva acquisire un ramo d'azienda alberghiero da un'altra società (Beta) per riconvertire l'immobile incluso nel compendio in housing universitario. L'operazione è legata a una richiesta di contributo presentata ai sensi del

Decreto MUR 481/2024 per l'acquisizione di nuovi posti letto nell'ambito del PNRR.

L'istante chiedeva se l'intero atto di cessione del ramo d'azienda potesse beneficiare dell'esenzione dalle imposte di bollo e di registro prevista dall'art. 1-bis c. 10 L. 338/2000.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicabilità dell'agevolazione, ma con importanti limitazioni spaziali e documentali:

- soggettività e finanziamento: il beneficio spetta solo se la proposta di student housing è stata effettivamente ammessa al finanziamento del MUR;
- perimetro dell'esenzione: poiché la norma agevolativa parla specificamente di «atti aventi ad oggetto gli immobili», l'esenzione non può essere estesa per analogia all'intero complesso aziendale;
- ripartizione del corrispettivo: ai sensi dell'art. 23 TUR, per applicare l'esenzione è necessario che nell'atto di cessione (o nei suoi allegati) il prezzo sia distintamente e analiticamente ripartito tra l'immobile e gli altri beni (attrezzature, arredi, avviamento);
- tassazione ordinaria: la quota parte del corrispettivo imputabile a beni diversi dall'immobile destinato a housing universitario deve scontare l'imposta di registro in maniera ordinaria, applicando le aliquote specifiche per ogni tipologia di bene.

Collegamento POS – RT: attivo il servizio

Con il comunicato stampa diramato il 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato attivato sul suo sito, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Per abbinare registratori telematici e Pos, l'esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale "Fatture e corrispettivi" e associare, tramite il servizio "Gestione collegamenti", la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per rendere più semplice l'operazione, all'esercente viene mostrato l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia ("Documento Commerciale on line"), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo 2026. Pertanto, il processo di registrazione deve essere completato entro il per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al 20 aprile 2026.

Per la prima associazione di strumenti di pagamento non in uso alla data del 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026 o per eventuali variazioni, invece, l'abbinamento con il RT dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su



Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |